



Comune di Novara

Servizi per le imprese

UOC Commercio e Artigianato

Ordinanza del Sindaco n. 183 del 03/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ MERCATALI CITTADINE. RIALLOCAZIONE IN AREA ESTERNA DEI POSTEGGI INDIVIDUATI PRESSO I PADIGLIONI GENERI VARI NON ALIMENTARI CON ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IN SPUNTA NEI GIORNI PREFESTIVI DA SABATO 6 FEBBRAIO 2021 A SABATO 27 FEBBRAIO 2021 COMPRESO.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze.

- n° 1603 del 10/12/2020, con la quale si disponeva, tra l'altro, la riallocazione in area esterna - individuata lungo il controviale di via XX Settembre lato numero civici "dispari", largo Costituente fronte ingresso Poste Centrali e via Cimabue - dei posteggi di vendita assegnati all'interno dei Padiglioni III - IV - V del mercato coperto di viale Dante Alighieri - settore generi vari non alimentari nei giorni prefestivi ricadenti nel periodo dal 19/12/2020 al 09/01/2021;
- n° 43 del 15/01/2021, con la quale si confermava anche per i giorni prefestivi ricadenti nel periodo dal 16/01/2021 al 30/01/2021 la riallocazione nell'area esterna - individuata lungo il controviale di via XX Settembre lato numero civici "dispari", largo Costituente fronte ingresso Poste Centrali e via Cimabue - dei posteggi di vendita assegnati all'interno dei Padiglioni III - IV - V del mercato coperto di viale Dante Alighieri - settore generi vari non alimentari;

Considerato che in ragione del protrarsi dell'emergenza sanitaria in atto il D.P.C.M. del 14/01/2021 ha confermato la disposizione già prevista nei precedenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione epidemiologica del COVID-19, disponendo la chiusura nelle giornate prefestive e festive degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie (art. 1, comma 9, lettera ff);

Ritenuto pertanto opportuno, nel perdurare della situazione di grave crisi economica, sostenere ancora le aziende a conduzione familiare che operano nel Mercato Coperto confermando la possibilità di svolgimento nell'area esterna limitrofa già individuata con la precedente citata ordinanza n° 1603 del 10/12/2020 delle attività mercatali interessate anche nei giorni prefestivi del mese di febbraio 2021;

Ravvisato comunque opportuno escludere dall'area mercatale temporaneamente individuata la possibilità per le c.d. operazioni di "spunta", al fine di garantire un accesso controllato e celere agli spazi di vendita da parte degli esercenti già titolari di concessione ed evitare situazioni di assembramento;

Visto il D.P.C.M. 14/01/2021 avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*";

Visto il vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 17/01/2017, ed in particolare:

- l'art. 16, comma 6, il quale riconosce la possibilità di disporre, con motivata ordinanza sindacale, una diversa organizzazione dello svolgimento dei mercati qualora ricorrano eccezionali esigenze di sicurezza e sanità;
- gli artt. 35 e 36 che attribuiscono alla competenza del Sindaco stabilire le aperture straordinarie dei mercati cittadini;

Ritenuto che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 tutt'ora in corso si configura e costituisce "esigenza eccezionale" per garantire la salute pubblica;

Visti:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il d.lgs. 31.03.1998, n. 112 in ordine al “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”;
- lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

per tutti i motivi in narrativa,

- A) nelle sole giornate prefestive da sabato 06/02/2021 a sabato 27/02/2021 compreso i posteggi di vendita assegnati all'interno dei Padiglioni III – IV – V del mercato coperto di viale Dante Alighieri – settore generi vari non alimentari – sono riallocati nell'area esterna individuata lungo il controviale di via XX Settembre lato numeri civici “dispari”, largo Costituente fronte ingresso Poste Centrali e via Cimabue, così come riportato nella planimetria allegata con lettera B quale parte integrante e sostanziale all'ordinanza n° 1603 del 10/12/2020;
- B) presso le aree esterne di svolgimento del mercato in parola di cui alla precedente lettera A) i posteggi nell'area esterna individuata saranno occupati dagli operatori mercatali aventi titolo secondo le scelte già effettuate in occasione della riallocazione disposta con la citata ordinanza n° 1603 del 10/12/2020;
- C) è esclusa dall'area mercatale temporanea la possibilità di assegnazione giornaliera dei posteggi per le c.d. operazioni di “spunta”, al fine di garantire un accesso controllato e celere agli spazi di vendita da parte degli esercenti già titolari di concessione ed evitare situazioni di assembramento;
- D) restano confermati gli orari di svolgimento delle attività mercatali disposti con ordinanza sindacale n. 1453 del 15/12/2017;

E) in occasione dello svolgimento del mercato di cui al presente provvedimento, non saranno conteggiate le “assenze” degli operatori che non hanno optato per l'allestimento esterno dei propri banchi di vendita (come risultante dagli atti per la riassegnazione degli spazi);

DISPONE altresì

di demandare ai seguenti competenti Servizi, individuati nei rispettivi Dirigenti, per l'attuazione del presente provvedimento, anche attraverso propri atti gestionali.

- Servizio “Servizi per le Imprese” per gli aspetti gestionali ed amministrativi inerenti il posizionamento degli operatori commerciali;
- Servizio “Polizia Municipale” per gli aspetti inerenti alla viabilità e ai controlli;
- Servizio “Entrate” per gli aspetti correlati alla Tosap;
- Servizio “Ambiente” per quanto concerne la pulizia delle aree.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse disposizioni che dovessero essere adottate con gli ulteriori eventuali provvedimenti governativi che saranno adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

DISPONE infine

che la presente ordinanza:

- venga trasmessa ai Servizi Comunali interessati, al Prefetto di Novara, al Questore di Novara, al Comando Stazione dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

Novara, 03/02/2021

IL SINDACO
Canelli Alessandro / Infocert Spa